



# CITTA' DI MARIANO COMENSE

## ORDINANZA n. 15 del 08-09-2008

**OGGETTO: CONTRASTO ALL'ABBANDONO DI VEICOLI E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**

### IL SINDACO

- Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
- Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- Visto il D.M. 05.08.2008;
- Vista la deliberazione di Giunta del 03.09.08 n° 105 I.E., avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;
- Premesso che il fenomeno dell'abbandono dei veicoli nei parcheggi pubblici, lungo le banchine e le strade pubbliche, in particolare ad opera di cittadini irreperibili, nonostante le azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Locale, costantemente presente sul territorio, poiché tali veicoli possono diventare di fatto luoghi ove vengono svolte attività di spaccio;
- Rilevato che si tratta di veicoli per i quali non è possibile, data la presenza della targa, procedere con gli ordinari strumenti dati dall'ordinamento, nonostante il palese stato di abbandono,

evidenziato dallo stato di degrado in cui si trovano gli stessi, spesso mancanti di alcune parti o semi distrutti;

- Valutato che oltre a favorire fenomeni criminali tali fenomeni aumentano la percezione di insicurezza dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile, creando tale situazione di degrado un favore per i fenomeni di criminalità;
- Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare tali fenomeni con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

## **ORDINA**

In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque abbandonare veicoli a motore incidentati, o comunque privi di parti quali vetri, gomme, paraurti, o comunque pur in presenza di tali elementi in condizioni tali da manifestare l'intenzione di abbandono degli stessi per periodi superiori a tre giorni.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Comunale, ed è esecutiva dal 08.09.08

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Como, alla Questura di Como, al locale Comando dei Carabinieri di Mariano Comense, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Como, alla Polizia Provinciale di Como.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sede di Milano o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

**F.to IL SINDACO**  
**Dott. Ing. Alessandro Turati**